



*Il Ministro dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

**Aggiornamento del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 185 del 19 maggio 2021 di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica di Mirafiori della società Fenice S.p.A. (oggi Edison Next S.p.A.), situata nel comune di Torino (TO), per la modifica sostanziale inerente "l'installazione di nuovo impianto di trigenerazione" – ID 25/11411**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

**VISTO** il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**VISTO** il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

**VISTO** il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la

decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

**VISTO** il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto direttoriale del 04 febbraio 2021 n. 35 con cui è stata espressa l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale per il Progetto di impianto di trigenerazione a servizio del plant automotive FCA di Torino Mirafiori, subordinata al rispetto di talune condizioni ambientali;

**VISTO** il decreto n. 185 del 19 maggio 2021 del Ministro della transizione ecologica, di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata a Fenice S.p.A. (oggi Edison Next S.p.A.) (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Torino;

**VISTA** la nota del 16 marzo 2021, acquisita in data 22 marzo 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/29917, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA;

**VISTA** la nota del 31 marzo 2021, protocollo MITE/33534 con la quale la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (oggi Direzione generale Valutazioni ambientali, di seguito Direzione generale) ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla modifica dell'AIA, identificandolo con codice ID 25/11411;

**VISTA** la nota del 12 settembre 2022, protocollo n. CIPPC/1251, acquisita in data 13 settembre 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/110516, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC);

**VISTA** la nota del 14 settembre 2022 protocollo n. 50516, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/111786, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

**VISTA** la nota del 27 settembre 2022, protocollo n. MITE/117628, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la modifica dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di Edison Next S.p.A., situata nel comune di Torino;

**VISTO** il resoconto degli esiti della Conferenza di servizi asincrona, trasmesso con nota del 29 novembre 2022 protocollo n. MITE/150058, da cui emerge che è stato espresso all'unanimità parere favorevole alla modifica sostanziale dell'AIA per la centrale termoelettrica Fenice S.p.A. (oggi Edison Next S.p.A.), ubicata nel comune di Torino, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 12 settembre 2022 protocollo n. CIPPC/1251

e alla relativa proposta di piano di monitoraggio e controllo, resa con nota del 14 settembre 2022 protocollo n. 50516;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**RILEVATO** che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

**VISTA** la nota del 10 gennaio 2023 protocollo interno n. MITE.int. /2864, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Autorizzazione Integrata Ambientale)**

1. Il decreto del Ministero della transizione ecologica del 19 maggio 2021, n. 185, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Fenice S.p.A. (oggi Edison Next S.p.A.), sita nel Comune di Torino, identificata dal codice fiscale 13032970157, con sede legale in Via Aquilone, n. 86 10098 Rivoli (TO), è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo del 12 settembre 2022, protocollo n. CIPPC/1251, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 14 settembre 2022, protocollo n. 50516, inerenti al progetto per l'installazione di nuovo impianto di trigenerazione, a seguito dell'istanza presentata dal Gestore con nota del 16 marzo 2021.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.
3. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori-limite del decreto del 19 maggio 2021 n. 185, comprensivo dei relativi allegati, come integrati e modificati dal presente decreto.
4. A partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto di trigenerazione, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando nei successivi sei mesi con l'ente di controllo i tempi per l'adeguamento e completamento dello stesso.

**Articolo 2**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società Edison Next S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Piemonte, alla Città metropolitana di Torino, al Comune di Torino, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
4. A norma dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5:

On. Gilberto Pichetto Fratin

